



PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ (2025 – 2027)

Approvato con atto dell'Amministratore Unico in data: 28/03/2025

INDICE

1. Riferimenti normativi
2. PNA, PTPCT e principi generali
3. Il Programma triennale di prevenzione della corruzione
 - 3.1 Metodologia e obiettivi strategici
 - 3.2 Contesto esterno
 - 3.3 Contesto interno
 - 3.4 Mappatura processi
 - 3.5 Valutazione del rischio
 - a. Identificazione
 - b. Analisi
 - c. Ponderazione
 - 3.6 Trattamento del rischio
 - a. Individuazione delle misure
 - b. Programmazione delle misure
4. Piano per la Trasparenza

Allegati:

- A) Mappatura dei processi
- B) Analisi dei rischi
- C) Individuazione e programmazione delle misure
- D) Codice di Comportamento
- E) Modulistica conflitto di interesse
- F) Modello di segnalazione di condotte illecite
- G) Scheda trasparenza

1. Riferimenti normativi

Il Programma Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza del triennio 2025 – 2027 (d'ora in poi anche "PTPCT 2025 - 2027") è stato redatto in conformità alla seguente normativa:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (d'ora in poi per brevità "Legge Anti-Corruzione" oppure L. 190/2012);
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012" (d'ora in poi, per brevità, "Decreto Trasparenza" oppure D.lgs. 33/2013);
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (d'ora in poi, per brevità "Decreto inconferibilità e incompatibilità", oppure D.lgs. 39/2013);
- Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001";
- Disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione del codice penale: (Articolo 314 - Peculato; Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui; Articolo 317 - Concussione; Articolo 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione; Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Articolo 319ter - Corruzione in atti giudiziari; Articolo 319quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità; Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; Articolo 318 - Istigazione alla corruzione; Articolo 323 - Abuso d'ufficio; Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio; Articolo 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione).

Ed in conformità alla:

- Delibera ANAC (già CIVIT) n. 72 dell'11 settembre 2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (d'ora in poi per brevità PNA);
- Deliberazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017: "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di ANAC, "Aggiornamento 2015 al PNA" (per brevità Aggiornamento PNA 2015);
- Determinazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili";
- Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016" (per brevità PNA 2016);
- la Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2 del D. Lgs. 33/2013";
- Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016";
- Delibera ANAC n. 241 dell'8 marzo 2017 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione

dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016”;

- Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 “Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- Delibera n. 141 del 21 febbraio 2018 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell'autorità”;
- Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 avente ad oggetto “Richiesta di parere sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza”;
- Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 dell'ANAC: “Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 dell'ANAC: “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”.
- Delibera n. 7 del 17.1.2023 dell'ANAC: “Piano Nazionale Anticorruzione 2022”.

2 PNA, PTPCT e principi generali

Il sistema organico di prevenzione della corruzione, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 190/2012, prevede l'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione da realizzarsi mediante un'azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione.

Il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua le principali aree di rischio di corruzione e indica gli obiettivi e le modalità di adozione e attuazione delle misure di prevenzione.

Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti. **L'Autorità nazionale anticorruzione ha approvato il PNA 2019 in data 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064).**

Detto Piano costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ed enti tenuti all'adozione, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei propri Programmi triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Il PTPCT fornisce una valutazione del livello di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, comma 5, legge 190/2012).

La legge 190/2012, non contiene una definizione di “corruzione”.

L'ANAC, anche in linea con la nozione accolta a livello internazionale, ha ritenuto che, poiché la legge 190/2012 è finalizzata alla prevenzione e, quindi, alla realizzazione di una tutela anticipatoria, debba essere privilegiata un'accezione ampia del concetto di corruzione, volta a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si rilevi l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui conferito, al fine di ottenere vantaggi privati.

Al termine “corruzione” è attribuito, dunque, un significato più esteso di quello strettamente connesso con le fattispecie di reato disciplinate negli artt. 318, 319 e 319-ter del Codice penale (ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari), tale da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano a diverse

categorie di soggetti pubblici e privati, come individuati nell'art. 1, comma 2-bis, della legge 190/2012 e nell'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.

In ragione della diversa natura giuridica di tali categorie di soggetti, le disposizioni richiamate prevedono regimi parzialmente differenziati.

Con la deliberazione n. 1134 dell'8 novembre 2017 l'ANAC ha approvato le *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli **enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni** e degli enti pubblici economici”*, in sostituzione di quelle contenute nella precedente determinazione n. 8/2015, anche a seguito delle modifiche al quadro normativo operate dal D.Lgs. 97/2016 e dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - D.Lgs. 175/2016.

Il nuovo art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, prevede che la medesima disciplina dettata dal D.Lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni in materia di trasparenza si applica, *“in quanto compatibile”*, anche a **società in controllo pubblico** come definite dal D.Lgs. 175/2016 (escluse le società quotate).

L'ANAC ha anche fornito chiarimenti sul criterio della “compatibilità”, introdotto dal legislatore, che va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti.

*Per quanto riguarda le **misure di prevenzione della corruzione** diverse dalla trasparenza, l'art. 41 del D.Lgs. 97/2016, ha aggiunto il comma 2-bis all'art. 1 della L. 190/2012, prevedendo che gli “altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013” sono destinatari delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione: in particolare le società in controllo pubblico devono adottare “misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.*

Secondo le Linee guida ANAC *“Il co. 2-bis dell'art. 1 della l. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ha reso obbligatoria l'adozione delle misure integrative del “modello 231”, ma non ha reso obbligatoria l'adozione del modello medesimo, a pena di una alterazione dell'impostazione stessa del decreto n. 231 del 2001”.*

Di conseguenza se le società non hanno adottato il “modello 231” dovranno adottare obbligatoriamente un Piano Triennale contenente le misure anticorruzione, tenendo presenti le funzioni svolte e la propria specificità organizzativa.

Il PNA 2022 dà conto della novità introdotta nel sistema dell'anticorruzione e della trasparenza dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”. Il legislatore ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che deve essere adottato annualmente dalle amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n.165/2001 in cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante, insieme ad altri strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione unitario.

Il PNA precisa che *“Le amministrazioni ed enti non destinatari della disciplina sul PIAO – in gran parte enti di diritto privato – continuano, invece, ad adottare i Piani triennali della prevenzione della corruzione”.*

Considerato che la disciplina sul PIAO ha previsto modalità semplificate per gli Enti con meno di 50 dipendenti con unica programmazione delle misure anticorruzione per il triennio l'Autorità ha specificato che detta semplificazione valga non solo per gli enti che adottano il PIAO, ma anche per quelli tenuti al PTPCT o al MOG 231, con meno di 50 dipendenti a fronte di un rafforzamento delle attività di monitoraggio.

Alla luce pertanto del quadro normativo e delle deliberazioni ANAC, la Società è tenuta a:

- adottare un Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT). Detto Piano avrà durata triennale e non necessiterà di aggiornamento annuale salvo il verificarsi di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative ovvero aggiornamento degli obiettivi di performance;
- nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT);
- pubblicare i dati, i documenti e le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività nel sito internet in apposita sezione "Amministrazione trasparente" o Società trasparente, in conformità alla disciplina sulla "Trasparenza", per quanto compatibile con le caratteristiche della società;
- assicurare, altresì, la libertà di accesso di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle stesse (accesso civico generalizzato), secondo quanto previsto nel d.lgs. 33/2013.

3 Il Programma triennale di prevenzione della corruzione

3.1 Metodologia e obiettivi strategici

Con il **PNA 2019** sono state approvate *"Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi"* e introdotte modifiche sostanziali rispetto all'impostazione dei piani precedenti.

In particolare, per stimare il rischio di corruzione, il PNA 2019 "suggerisce" l'applicazione di un approccio "qualitativo", abbandonando la metodologia "quantitativa" adottata dalla CIVIT sino dal 2013 e introduce nuove indicazioni per una analisi maggiormente qualitativa e motivata del rischio e sua ponderazione.

Il processo di gestione del rischio si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

1. Analisi del contesto esterno
2. Analisi del contesto interno e mappatura dei processi
3. Valutazione del rischio (identificazione, analisi, ponderazione)
4. Trattamento del rischio (identificazione e programmazione misure)

L'ANAC ha precisato che l'Allegato 1 al PNA 2019 diviene l'unico documento metodologico da seguire per la predisposizione dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza relativamente agli aspetti di gestione del rischio, quanto meno a partire dall'annualità 2021.

In questa fase di prima attuazione anche il presente programma, in applicazione del principio di gradualità, cercherà di tenere conto delle nuove indicazioni metodologiche circa la mappatura di aree e processi, la valutazione e gestione del rischio.

Il comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal d.lgs. 97/2016) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli **"obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione"** che costituiscono "contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPCT".

Anche per il triennio 2025-2027 intende proseguire e rafforzare la propria conformità alla normativa sulla trasparenza e il proprio impegno a porre in essere misure di prevenzione.

Gli obiettivi, qui sintetizzati, sono programmati su base triennale:

1. pubblicazione dei dati e delle informazioni nella sezione "Società trasparente" del sito web della Società;
2. revisione dei contenuti informativi e del sito tale da favorire la massima coerenza e riconoscibilità di tutte le informazioni implementando progressivamente i contenuti minimi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e 97/2016;

3. eliminare le informazioni superate o non più significative ed in ogni caso identificare i periodi di tempo entro i quali mantenere i dati online ed i relativi trasferimenti nella sezione di Archivio, conformemente alle esplicite prescrizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e 97/2016;
4. affidamenti dei servizi e forniture tramite piattaforme telematiche in adempimento della normativa vigente, al fine di garantire maggiore trasparenza in adempimento al codice dei contratti di cui la D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., e potenziare maggiormente le verifiche previste dalla legge sugli appalti al fine di innalzare il livello di controllo;
5. proseguire nell'attuazione degli adempimenti obbligatori previsti per Pubbliche Amministrazioni dalla normativa sulla protezione delle persone fisiche in relazione ai loro dati personali (GDPR);
6. proporre la continua diffusione dei codici di comportamento e dei principi di etica ed integrità tra il personale, anche attraverso iniziative di formazione;
7. ridurre le occasioni che possono favorire l'insorgere della corruzione e creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

La trasparenza dei dati e degli atti amministrativi prevista dal decreto legislativo n. 33/2013 e D. Lgs 97/2016 rappresenta standard di qualità necessario per un effettivo controllo, ma anche un fattore determinante collegato alla performance dell'ente e del personale.

L'attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente Programma costituisce altresì parte essenziale delle attività del Programma anticorruzione.

Le disposizioni del PTPCT si applicano a tutti i dipendenti della società, all'Amministratore Unico e, per quanto compatibili, ai Revisori dei conti, al socio unico, ai collaboratori e consulenti, ai titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

L'Amministratore Unico è l'organo di indirizzo politico amministrativo titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e competente all'adozione iniziale ed i successivi aggiornamenti del P.T.P.C. entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (R.P.C.) della Gestione Servizi Territoriali GeSTe Srl è stato individuato, con atto dell'Amministratore Unico, nel dipendente della società Chiara Tani. Allo stesso sono state attribuite le funzioni di **responsabile della trasparenza e di responsabile dei controlli**.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano, in particolare:

- elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre per l'adozione all'organo sopra indicato;
- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività della società;
- vigila, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi;
- elabora la relazione annuale sull'attività anticorruzione svolta;
- sovrintende alla diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nella società, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 2012 dei risultati del monitoraggio (articolo 15 d.P.R. 62/2013).

I responsabili di settore nell'ambito dei Settori di rispettiva competenza collaborano con il RPC e:

- partecipano al processo di gestione del rischio;

- concorrono alla individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti di settori cui sono preposti;
- esercitano i necessari controlli sull'attività del settore cui sono preposti ed assicurano la loro collaborazione all'attività di controllo svolta dal responsabile dei controlli uniformandosi agli eventuali rilievi ricevuti;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
- svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C. ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. c, della legge 190 del 2012;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C;
- vigilano sull'applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001).

3.2 Contesto esterno

La GeSTe s.r.l. è stata costituita ai sensi dell'art. 113 e seguenti del TUEL D. Lgs 267/2000 dal socio unico Comune di San Giuliano Terme il 7/7/2005 con la denominazione iniziale di Farmasangiuliano srl e successivamente trasformata dal socio unico nella società denominata Gestione Servizi Territoriali GeSTe srl allo scopo di affidarle "in house" la gestione di una serie di servizi comunali quali la gestione del verde e delle manutenzioni del patrimonio edilizio del Comune, la gestione della segnaletica e la manutenzione ordinaria delle strade, la manutenzione degli impianti semaforici, il servizio di pronta reperibilità, la refezione scolastica, ed i servizi cimiteriali (servizio di sportello cimiteriale, gestione dell'illuminazione votiva e servizi di necroforato). La Società opera perciò in un contesto comunale di dimensioni medio piccole. Attualmente conta n. 39 dipendenti n. 1 sede amministrativa e n. 4 sedi operative, oltre ai 9 cimiteri comunali nei quali operano i dipendenti con la mansione di necroforo e di guardiano, e serve un territorio di circa 31.000 abitanti e 20 frazioni.

Nondimeno importante è un pur sintetico esame dei dati sul livello di presenza di fenomeni di corruzione, microcriminalità e mala-amministrazione nel contesto territoriale in cui la società opera.

Merita attenzione al riguardo l'ultimo rapporto su corruzione e criminalità organizzata in Toscana, realizzato dai ricercatori della Scuola Normale Superiore di Pisa su richiesta della Regione, presentato il 15.12.2021.

Emerge, relativamente ai confermati fenomeni di infiltrazione di criminalità organizzata una specifica "variante toscana". Le organizzazioni criminali mostrano una forte vocazione imprenditoriale e una capacità di investire capitali illecitamente accumulati, sia per riciclarli che per fare impresa, anche se non sono emersi elementi che facciano ipotizzare un loro radicamento organizzativo.

Se il principale business criminale in due casi su tre resta il traffico di stupefacenti, destano preoccupazione i dati su: sfruttamento lavorativo, infiltrazioni nel sistema portuale e fenomeni di criminalità ambientale.

In Toscana le organizzazioni criminali hanno un interesse specifico ad investire nei settori immobiliare, alberghiero, della ristorazione e delle costruzioni e l'economia sommersa costituisce il principale canale di infiltrazione criminale da parte delle mafie. Le segnalazioni sospette di riciclaggio sono aumentate del 200%, superando le 20.000.

Nel mercato dei contratti pubblici i provvedimenti di interdizione sono aumentati del 270% (34 contro i 9 del 2019) collocando la Toscana al terzo posto tra le regioni del Centro nord.

Particolare attenzione viene dedicata ai dati sui beni confiscati alla criminalità organizzata rilevati in aumento e presenti anche nella Provincia di Pisa.

Riguardo ai dati su episodi di corruzione il rapporto sintetizza che *“Nel 2020, come nei precedenti rapporti, si registra in Toscana, uno spostamento del baricentro invisibile dell'autorità di organizzazione, gestione e governo degli scambi occulti secondo un modello di “corruzione organizzata” in cui dagli attori partitici e politici – secondo il “vecchio” modello svelato da “mani pulite” – il centro di regolazione si orienta verso dirigenti e funzionari pubblici, e verso una gamma di attori privati: imprenditori, mediatori, faccendieri, professionisti, gruppi criminali”.*

E, proprio con riferimento alle società pubbliche, il rapporto dedica la seguente considerazione che induce a tenere alta la guardia verso ogni possibile segnale di malamministrazione: *“Le società pubbliche e partecipate: la frontiera della “nuova” corruzione. Un segnale di allarme che emerge dagli eventi di corruzione in Toscana nel 2020, in linea con le osservazioni precedenti sullo “slittamento verso il privato” del baricentro della nuova corruzione, è la particolare vulnerabilità delle società partecipate a fenomeni di potenziale abuso di potere. Nell'ultimo anno ben 3 episodi coinvolgono manager e dirigenti di società pubbliche o a partecipazione pubblica – un numero più alto di quelli venuti alla luce nei quattro anni precedenti.”*

3.3 Contesto interno

La GeSTe viene costituita il 7/7/2005 con la denominazione iniziale di Farmasangiuliano srl, con atto ai rogiti del Dott. Annalisa di Perna, ai sensi dell'art. 113 e seguenti del TUEL D. Lgs 267/2000, da parte del Comune di San Giuliano Terme, unico socio detenente l'intero capitale, per la gestione dei propri servizi farmaceutici, rappresentati al tempo dalla farmacia comunale di Metato, e dalla nuova farmacia, ancora da realizzarsi, della Fontina. Successivamente, in data 5 luglio 2007, in attuazione della delibera con delibera del Consiglio Comunale n.48 del 28/06/2007 con verbale di assemblea straordinaria della società, autenticato nelle firme da parte del Notaio Annalisa Di Perna, la Farmasangiuliano viene stata trasformata dal socio unico nella società denominata Gestione Servizi Territoriali GeSTe srl allo scopo di affidarle “in house” la gestione dei parte dei servizi fino ad allora gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28 settembre 2017 il Comune di San Giuliano Terme ha approvato il nuovo statuto sociale adeguato ai sensi del D.lgs. 175/2016.

La Società svolge attività per conto ed in favore dell'ente locale secondo il modello dell'affidamento diretto “in house” definito mediante contratto di servizio ed è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi nel rispetto della disciplina degli appalti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016.

La Società ha svolto per conto del Comune i seguenti servizi:

- a) gestione del servizio di refezione scolastica;
- b) gestione operativa e amministrativa dei servizi di trasporto scolastico e la gestione amministrativa dei servizi educativi (nidi);
- c) gestione della manutenzione delle strade comunali, compresa la segnaletica;
- d) manutenzione degli immobili di proprietà del comune e del verde pubblico;
- e) gestione organizzativa della manifestazione annuale Agrifiera;
- f) spazzamento delle aree pubbliche.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale di San Giuliano Terme n. 108 del 22.12.2022 è stato confermato l'affidamento del servizio di refezione scolastica.

Con Deliberazione n. 107 in pari data sono stati affidati alla società i servizi di gestione cimiteriale, necroforato, illuminazione votiva e attività di sportello.

Con Deliberazione n. 106, sempre del 22/12/2022, è stato disposto l'affidamento alla società dei servizi di manutenzione ordinaria del verde, patrimonio, strade, impianti e interventi di pronta reperibilità e protezione

civile.

La Società perciò, attualmente, svolge per conto del Comune i seguenti servizi:

- a) gestione del servizio di refezione scolastica;
- b) gestione della manutenzione delle strade comunali, compresa la segnaletica e gli impianti semaforici;
- c) manutenzione degli immobili di proprietà del comune e del verde pubblico, incluso quello dei cimiteri comunali, degli impianti semaforici e interventi di pronta reperibilità e protezione civile;
- d) servizi di gestione cimiteriale, necroforato, illuminazione votiva e attività di sportello (avviati nel 2023).

Per Statuto la società può altresì svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione degli impianti alle stesse necessità. Inoltre la società potrà compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresa l'acquisto e l'alienazione di beni del patrimonio di enti pubblici, esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Il capitale della Società è di Euro 340.000,00 (trecentoquarantamila virgola zero zero) è interamente detenuto dal socio unico Comune di San Giuliano Terme.

Modello di governance

La GeSTe ha un modello organizzativo tradizionale costituito dai seguenti organi:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Amministratore unico o Consiglio di amministrazione;
- c) l'organo di controllo.

L'Assemblea

L'assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis del c.c. regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti, anche nei casi in cui è ammesso il recesso.

L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, nonché sugli argomenti che almeno un componente l'organo di amministrazione o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

Sono inoltre riservati all'approvazione dell'Assemblea i seguenti atti:

- a) costituzione di nuove società;
- b) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda, per un valore unitario stabilito dalla medesima Assemblea;
- c) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie, per importi superiori, per ogni operazione, al valore stabilito dalla medesima Assemblea;
- d) indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei beni e dei servizi;
- e) indirizzi generali inerenti l'organizzazione della società e dei servizi alla stessa affidati.

L'Assemblea può delegare al Consiglio di amministrazione il compimento degli atti conseguenti alle decisioni di cui ai precedenti commi.

L'Organo di amministrazione: Amministratore Unico

Ai sensi degli Artt. 16 e 17 dello Statuto, la società, attualmente, è amministrata da un Amministratore unico che ha la rappresentanza generale della società, ha durata pari a quella degli Organi di Governo del Socio Unico, Comune di San Giuliano Terme ed è rieleggibile per non più di un ulteriore mandato.

La cessazione dell'Amministratore Unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito e comunque non oltre quattro mesi dalla data di insediamento del nuovo Organo di Governo del Socio Unico, Comune di San Giuliano Terme.

Se viene a cessare l'Amministratore Unico, l'organo di controllo deve convocare senza indugio l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo amministrativo, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

In relazione alla carica di amministratore operano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, inconferibilità e decadenza previste dalla legge. L'Amministratore ha l'obbligo di comunicare immediatamente ai soci la sopravvenienza di una delle suddette cause o la perdita dei requisiti prescritti.

L'assemblea all'atto della nomina, stabilisce il compenso da corrispondere agli amministratori nel rispetto dei vincoli di legge. È vietata la corresponsione di gettoni di presenza, di premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamento di fine mandato.

L'Amministratore Unico provvede con ogni e più ampio potere alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.

L'organo di amministrazione approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni o per natura delle questioni affrontate, che il Presidente trasmette a tutti i soci.

L'organo di amministrazione entro il 30 ottobre di ciascun anno predispone ed invia ai soci una relazione previsionale relativa all'attività della Società contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società stessa.

L'Assemblea dei soci, in una riunione da tenersi entro il 31 dicembre dello stesso anno, approva le operazioni contemplate nella relazione previsionale autorizzando l'organo di amministrazione ad adottare i provvedimenti conseguenti.

L'organo di amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall'art.2428 del Codice Civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

In assenza di nomina del Direttore Generale le relative funzioni sono svolte dall'Amministratore Unico.

L'organo di Controllo: Sindaco Unico o Collegio sindacale

L'organo di Controllo è composto da un sindaco Unico o da un collegio sindacale nominati dall'Assemblea. Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società.

L'organo di controllo svolge le funzioni di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

I componenti dell'organo sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla loro carica, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

L'organo collegiale dovrà essere composto nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, la quale deve essere assicurata nella misura minima di un terzo. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi e ad essi subentrano i sindaci supplenti, il subentro deve avvenire nell'ordine atto a garantire il rispetto della quota di genere.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alla società in relazione alla proprietà interamente pubblica del capitale sociale, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esso dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. È immediatamente rieleggibile per una sola volta. In caso di proroga si applica il decreto-legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994 n. 444.

Il compenso annuo spettante ai componenti è determinato dall'assemblea nella seduta in cui avviene la nomina. È vietata la corresponsione di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato.

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Con l'entrata in vigore del Regolamento Ue 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della loro libera circolazione, è stata istituita la figura del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).

Il Responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento dati della stazione appaltante (RSA)

Il RSA, nella persona di Chiara Tani, è responsabile dell'aggiornamento annuale dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) una volta abilitato nel sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità operative indicate nel Comunicato del Presidente ANAC del 28.10.2013.

Tutti i dipendenti della società:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- segnalano le situazioni di illecito ed i casi di personale conflitto di interessi.

L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.):

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (articolo 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- cura l'aggiornamento del Codice di comportamento della società, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Negli ultimi due anni non sono stati aperti procedimenti disciplinari.

Appare inoltre opportuno dare conto dei seguenti elementi:

- non sono registrati fenomeni di corruzione e/o di cattiva gestione rilevati da sentenze;
- assenza di segnalazioni qualificate di fenomeni di corruzione e di cattiva gestione, come ad esempio nel caso di indagini in corso etc.;
- assenza di condanne penali di amministratori, dirigenti/responsabili e dipendenti;
- assenza di procedimenti penali in corso a carico di amministratori, dirigenti/responsabili e dipendenti;
- non sono state irrogate sanzioni disciplinari legate a procedimenti penali, né sono in corso procedimenti disciplinari legati a procedimenti penali;
- non sono pervenute segnalazioni di illegittimità da parte di dipendenti, amministratori, cittadini e/o associazioni.

3.3 Mappatura dei processi

La mappatura delle aree di rischio e dei processi rappresenta la prima fase della gestione del rischio e ha ad oggetto l'individuazione dei processi decisionali e istruttori che conducono alle decisioni con l'obiettivo di individuare possibili rischi di corruzione per ciascun processo o fase di processo esistente, alla luce dell'operatività della società.

L'Allegato 1 al PNA 2019, individua a titolo esemplificativo alcune aree di rischio già richiamate in precedenti PNA comuni a tutte le PA e agli soggetti destinatari della normativa.

Le aree a rischio comuni ed obbligatorie elencate nell'allegato al Piano Nazionale Anticorruzione e che ad oggi riguardano i processi maggiormente a rischio risultano essere:

Area A - Acquisizione e gestione del personale

Area B – Contratti pubblici

Area C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario oppure con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Area D – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Area E – Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni

Area F – Incarichi e nomine

Area G – Affari legali e contenzioso

Oltre, alle “Aree di rischio” proposte dal PNA, sarà possibile eventualmente prevedere un’ulteriore area definita “Altri servizi” in cui collocare processi tipici del singolo ente e/o difficilmente riconducibili ad una delle aree proposte dal PNA.

Secondo gli indirizzi del PNA, i processi sono aggregati nelle “aree di rischio”, intese come raggruppamenti omogenei di processi.

La preliminare mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Infatti, una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall’amministrazione.

La predisposizione del presente documento è stata curata dal Responsabile della prevenzione della corruzione che ha coordinato il Gruppo di Lavoro che ha, preliminarmente identificato gli ambiti aziendali oggetto dell’intervento, i processi e le attività sensibili, sulla base dell’Organigramma aziendale.

Si è provveduto, quindi, a verificare – per ogni area aziendale – la possibilità della commissione dei singoli reati e comunque delle condotte di mala gestio, nonché il sistema di controllo esistente.

Si è potuto così avviare un’attività di identificazione dei processi, aggregati per area di rischio, come elencati nelle schede allegate, denominate “**Mappatura dei processi**” (**Allegato A**).

Tali processi, poi, sempre secondo gli indirizzi espressi dal PNA, sono stati brevemente descritti (mediante l’indicazione dell’input, delle attività costitutive il processo, e dell’output finale) e, infine, è stato indicato il responsabile del processo stesso.

Sempre secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della “gradualità” (PNA 2019), seppur la mappatura di cui all’allegato appaia comprensiva di tutti i processi riferibili all’azienda, l’attività dovrà essere sviluppata e migliorata nel corso del triennio per addivenire, con certezza, alla individuazione di tutti i processi dell’ente.

In particolare vengono inseriti per la prima volta, e quindi necessiteranno di maggiore approfondimento, i processi inerenti i servizi cimiteriali che saranno affidati a Geste per la prima volta nel 2023.

3.4 Valutazione del rischio

La presente sezione analizza la gestione del rischio avuto riguardo esclusivamente ai processi dell’azienda e l’analisi, conformemente alle indicazioni dell’Allegato 1 al PNA 2019, si compone delle seguenti fasi:

- a. Identificazione dei rischi (avuto riguardo alla mappatura delle attività e processi esistenti nell’ente);
- b. Analisi del rischio

c. Ponderazione del rischio

La sezione, in continuità con quanto già posto in essere nei precedenti PTPC, cerca di tenere conto delle Indicazioni metodologiche introdotte con l'Allegato 1 del PNA 2019.

a. Identificazione

Per identificare gli eventi rischiosi “è opportuno che ogni amministrazione utilizzi una pluralità di tecniche e prenda in considerazione il più ampio n. possibile di fonti informative”, tenuto conto della dimensione, delle conoscenze e delle risorse disponibili.

La valutazione è stata condotta alla luce delle caratteristiche aziendali, dell'organizzazione e dei dati fattuali riscontrati, nonché considerando l'esistenza o meno di precedenti giudiziari o disciplinari che hanno interessato la società attraverso suoi consiglieri, dipendenti o iscritti. Rilevano inoltre i dati sull'attività giudiziaria e disciplinare, l'approfondita conoscenza diretta delle attività societarie e, quindi, delle relative criticità dei partecipanti al gruppo di lavoro, nonché gli altri dati dell'analisi di contesto.

È stato quindi prodotto un catalogo dei rischi principali.

Il catalogo è riportato nelle schede allegate, denominate “Mappatura dei processi” a catalogo dei rischi (Allegato A). Il catalogo è riportato nella **colonna F**.

Per ciascun processo è indicato il rischio più grave individuato.

b. Analisi

L'analisi del rischio secondo il PNA si prefigge due obiettivi: comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l'esame dei cosiddetti “fattori abilitanti” della corruzione; stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.

Fattori abilitanti

L'analisi è volta a comprendere i “fattori abilitanti” la corruzione, i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.

Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro.

L'Autorità propone i seguenti esempi:

- assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Stima del livello di rischio

In questa fase si procede alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto di analisi. Misurare il grado di esposizione al rischio consente di individuare i processi e le attività sui quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT.

Secondo l'ANAC, l'analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di “prudenza” poiché è assolutamente necessario “evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione”.

L'analisi si sviluppa secondo le sub-fasi seguenti: scegliere l'approccio valutativo; individuare i criteri

di valutazione; rilevare i dati e le informazioni; formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

Secondo il criterio *qualitativo* suggerito da ANAC l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in genere non prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici.

Secondo l'ANAC, "considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, si suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza".

Criteri di valutazione

L'ANAC ritiene che "i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in **indicatori di rischio** (*key risk indicators*) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti". Per stimare il rischio, quindi, è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione.

In forza del principio di "gradualità", tenendo conto della dimensione organizzativa, delle conoscenze e delle risorse, gli indicatori possono avere livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti.

L'Autorità ha proposto indicatori comunemente accettati, anche ampliabili o modificabili da ciascuna amministrazione (PNA 2019, Allegato n. 1).

Gli indicatori sono:

1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;
2. grado di discrezionalità del decisore interno: un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
3. manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;
4. trasparenza/opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;
5. livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;
6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.

Tutti gli indicatori suggeriti dall'ANAC sono stati utilizzati per valutare il rischio nel presente PTPCT.

I risultati dell'analisi sono stati riportati nelle schede allegate, denominate "**Analisi dei rischi**" (**Allegato B**).

Tutte le "valutazioni" espresse sono supportate da una sintetica motivazione esposta nell'ultima colonna a destra ("**Motivazione**") nelle suddette schede (**Allegato B**).

Rilevazione dei dati e delle informazioni

La rilevazione di dati e informazioni necessari ad esprimere un giudizio motivato sugli indicatori di

rischio, di cui al paragrafo precedente, “deve essere coordinata dal RPCT”. Il PNA prevede che le informazioni possano essere rilevate attraverso modalità di autovalutazione da parte dei responsabili degli uffici coinvolti nello svolgimento del processo.

I risultati dell'analisi sono stati riportati nelle schede allegate, denominate “Analisi dei rischi” (Allegato B).

Tutte le "valutazioni" espresse sono supportate da una sintetica motivazione esposta nell'ultima colonna a destra ("Motivazione") nelle suddette schede (Allegato B).

Misurazione del rischio

In questa fase, per ogni oggetto di analisi si procede alla misurazione degli indicatori di rischio.

L'ANAC sostiene che sarebbe "opportuno privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi".

Se la misurazione degli indicatori di rischio viene svolta con metodologia "qualitativa" è possibile applicare una scala di valutazione di tipo ordinale: alto, medio, basso.

Attraverso la misurazione dei singoli indicatori si dovrà pervenire alla valutazione complessiva del livello di rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una “misurazione sintetica” e, anche in questo caso, potrà essere usata la scala di misurazione ordinale (basso, medio, alto).

Qualora, per un dato processo, siano ipotizzabili più eventi rischiosi con un diverso livello di rischio, “si raccomanda di far riferimento al valore più alto nello stimare l'esposizione complessiva del rischio”;

Pertanto è stata applicata una scala ordinale come suggerita dal PNA (basso, medio, alto):

Livello di rischio	Sigla corrispondente
Rischio basso	B
Rischio moderato	M
Rischio alto	A

La misurazione di ciascun indicatore di rischio è stata espressa applicando la scala ordinale di cui sopra.

I risultati della misurazione sono riportati nelle schede allegate, denominate “**Analisi dei rischi**” (**Allegato B**). Nella colonna denominata “**Valutazione complessiva**” è indicata la misurazione di sintesi di ciascun oggetto di analisi.

Tutte le valutazioni sono supportate da una sintetica motivazioni esposta nell'ultima colonna a destra (“**Motivazione**”) nelle suddette schede (**Allegato B**).

c. Ponderazione

La ponderazione del rischio è l'ultima delle fasi che compongono la macro-fase di valutazione del rischio.

Scopo della ponderazione è quello di “agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione”.

Nella fase di ponderazione si stabiliscono: le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio; le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa

opera, attraverso il loro confronto.

Per quanto concerne le azioni, al termine della valutazione del rischio, devono essere soppesate diverse opzioni per ridurre l'esposizione di processi e attività alla corruzione. "La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti".

Un concetto essenziale per decidere se attuare nuove azioni è quello di "rischio residuo" che consiste nel rischio che permane una volta che le misure di prevenzione siano state correttamente attuate.

L'attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero. Ma il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la probabilità che si verifichino fenomeni di malaffare non potrà mai essere del tutto annullata.

Per quanto concerne la definizione delle priorità di trattamento, nell'impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio e "procedere in ordine via via decrescente", iniziando dalle attività che presentano un'esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto.

In questa fase, il RPCT, ha ritenuto di assegnare la massima priorità agli oggetti di analisi che hanno ottenuto una valutazione complessiva di rischio **A** ("rischio alto") procedendo, poi, in ordine decrescente di valutazione secondo la scala ordinale.

3.5 Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase finalizzata ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

Le misure possono essere "generali" o "specifiche".

Le **misure generali** intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione;

le **misure specifiche** agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici.

Tutte le attività fin qui effettuate sono propedeutiche alla identificazione e progettazione delle misure che rappresentano, quindi, la parte fondamentale del PTPCT.

In conclusione, il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta (fase 1) e si programmano le modalità della loro attuazione (fase 2).

a. Individuazione delle misure

L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione.

Il PNA suggerisce le misure seguenti, che possono essere applicate sia come "generali" che come "specifiche" tra le quali:

- controllo;
- trasparenza;
- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione;
- formazione;
- sensibilizzazione e partecipazione;

- segnalazione e protezione;
- disciplina del conflitto di interessi.

A titolo esemplificativo, una misura di trasparenza, può essere programmata come misure “generale” o come misura “specifica”.

Essa è generale quando insiste trasversalmente sull’organizzazione, al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell’azione amministrativa (es. la corretta e puntuale applicazione del d.lgs. 33/2013); è, invece, di tipo specifico, se in risposta a specifici problemi di scarsa trasparenza rilevati tramite l’analisi del rischio trovando, ad esempio, modalità per rendere più trasparenti particolari processi prima “opachi” e maggiormente fruibili informazioni sugli stessi.

Sono state individuate misure generali e misure specifiche, in particolare per i processi che hanno ottenuto una valutazione del livello di rischio **A**.

Le misure sono state puntualmente indicate e descritte nelle schede allegate denominate **"Individuazione e programmazione delle misure" (Allegato C)**.

Le misure sono elencate e descritte nella **colonna E** delle suddette schede.

Codice di Comportamento

I dipendenti e gli altri soggetti di cui all’art. 2 del D.P.R. 62/2013, sono tenuti al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e del Codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di San Giuliano Terme le cui previsioni, per espresso rinvio dell’art. 2, comma 5, “si estendono, altresì, per quanto compatibili, ai dipendenti dei soggetti partecipati in posizione di controllo dal Comune di San Giuliano Terme, che sono chiamati a recepirlo nel proprio ordinamento”. Il Codice viene perciò allegato sub. “D” al presente Programma e ne costituisce elemento essenziale. Copia verrà consegnata e sottoscritta per accettazione dai dipendenti. Il Referente anticorruzione e i Responsabili di Settore vigilano sulla conoscibilità e pubblicità del codice di comportamento e sulla sua applicazione ai dipendenti, segnalando eventuali violazioni.

Formazione

Riguardo alla formazione si ritiene necessaria la formazione in materia di prevenzione della corruzione almeno annuale per il personale, anche aderendo ai programmi formativi del Comune.

Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi

La Società attribuisce essenziale importanza all’etica e all’integrità dei soggetti a qualsiasi titolo impegnati nella gestione e nell’organizzazione dell’ente e procede all’applicazione della misura come di seguito specificato, chiarendo che la stessa si applica ai dipendenti e, in quanto compatibili, agli amministratori e soci, nonché ai consulenti e collaboratori.

Relativamente al conflitto di interessi, la Società adotta un approccio anticipatorio focalizzato sulla individuazione e gestione preventiva della situazione di conflitto, sia specifica sia strutturale, mediante il rispetto di norme quali l’astensione del dipendente in caso di conflitto potenziale, ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013, l’esistenza e il rispetto del codice di comportamento generale e specifico, il divieto di pantouflage.

A tal riguardo, quali misure di prevenzione specifica si segnala che:

- all’atto dell’assunzione il dipendente dovrà rilasciare dichiarazione sull’insussistenza di conflitti di interessi in relazione all’attività assegnata;
- in caso di conferimento della nomina di RUP o di componente commissione aggiudicazione appalti, viene acquisita dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse;
- relativamente alla dichiarazione di assenza di conflitti di interessi e di incompatibilità da parte di amministratori, la dichiarazione viene resa al RPCT all’atto di insediamento e con cadenza annuale;
- in caso di conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione, la Segreteria - prima del perfezionamento dell’accordo - fornisce al consulente/collaboratore un modello di dichiarazione di

insussistenza di situazioni di conflitto di interesse che preveda anche il dovere dell'interessato di comunicare tempestivamente situazioni di conflitto insorte successivamente al conferimento; il consulente/collaboratore deve procedere alla compilazione e rilascio prima del conferimento dell'incarico. La dichiarazione deve essere aggiornata con cadenza annuale in caso di accordi di durata.

Viene al riguardo allegata al presente Programma idonea modulistica (Allegato "E")

Inoltre la legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni.

L'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
- c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- d) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

Attività precedente o successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*revolving doors*)

La legge 190/2012 ha introdotto una nuova disciplina delle attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro, il c.d. *pantouflage* o *revolving doors*, volta a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. L'art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 stabilisce, infatti, che «*i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 27, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri*». L'art. 21 del d.lgs. 39/2013 estende tale disciplina agli enti di diritto privato in controllo pubblico, indicando che «*ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico*».

L'intento della norma è dunque di evitare che coloro che esercitano poteri autoritativi o negoziali sfruttino la posizione ricoperta all'interno della Società/Pubblica Amministrazione, al fine di ottenere un nuovo incarico (subordinato o autonomo) presso una società terza con la quale hanno intrattenuto rapporti di lavoro. In sostanza, una volta cessato il rapporto di lavoro con la Società/Pubblica Amministrazione, tali soggetti non possono avere alcun tipo di rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi stipulati, derivanti dall'esercizio dei propri poteri.

1) *Revolving doors* per attività precedente

Ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno delle cause ostative di cui all'art. 53, c. 16-ter del d.lgs. 165/2001, per la stipula di un contratto di lavoro (autonomo o subordinato), la Società segnala la norma che identifica le citate cause e le rende note agli interessati nei rispettivi contratti di lavoro autonomo/subordinato. All'atto della stipula del contratto il candidato fornisce, dunque, alla struttura aziendale competente la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. 445/2000, con la quale dichiara di non aver esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto di Enti (Comune socio) di cui Geste è affidataria di servizi. Nel caso in cui la Società venga a conoscenza della causa solo successivamente, provvede a risolvere il relativo contratto ed a darne comunicazione al R.P.C. A tal fine verranno inserite apposite clausole nei contratti.

2) *Revolving doors* per attività successiva

La Società rende noto ad Amministratori/Dirigenti/Responsabili di settore che alla stessa si applicano le cause ostative di cui al combinato disposto dell'art. 21 del d.lgs. 39/2013 e dell'art. 53, c. 16-ter del d.lgs. 165/2001, nei rispettivi contratti di lavoro autonomo/subordinato.

In tale ambito si evidenzia, così come già anticipato, che per soggetti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali si devono intendere coloro che hanno il potere di rappresentare la Società all'atto dell'adozione di provvedimenti di natura amministrativa (es. esclusioni o aggiudicazioni di gare indette dalla Società) o della stipula di contratti/accordi.

Controllo del RPCT

Il RPCT, con la collaborazione dei Responsabili di Settore effettuerà un monitoraggio almeno a cadenza annuale, eventualmente con metodo a campione, della regolarità delle procedure adottate, dell'attuazione e del rispetto delle misure del PTPCT, degli obblighi di pubblicazione, del rispetto del Codice di comportamento, con facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, delucidazioni verbali e scritte e di svolgere verifiche, anche a campione.

Il R.P.C. assume, secondo le stesse disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione, la funzione di responsabile per l'attuazione del piano avendo piena autonomia nel predisporre il proprio programma di attività, le scadenze temporali e le modalità dei controlli, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione potrà avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società, con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia di esperti esterni.

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione sono riconosciuti, nel corso delle verifiche e ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli. La periodicità del monitoraggio è almeno annuale ma verranno disposte verifiche sulle singole attività, da effettuarsi indipendentemente dalla cadenza di cui sopra, sia in forma collegiale che singola, nel corso dell'anno.

Misure a tutela del dipendente segnalante (*whistleblower*)

La Società opera in conformità alla normativa di riferimento sul *whistleblowing* e alle relative Linee Guida che ANAC.

La identità personale dei dipendenti o altri soggetti che segnalano episodi di illegittimità al Referente territoriale della prevenzione della corruzione non viene resa nota, fatti salvi i casi in cui ciò è espressamente previsto dalla normativa. I dipendenti che segnalano episodi di illegittimità devono essere tutelati dall'Ente rispetto ad ogni forma di mobbing. Con legge 30 novembre 2017, n.179, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di segnalazione di illeciti (*whistleblowing*). Le nuove norme modificano l'art.54 bis del Testo Unico del Pubblico Impiego stabilendo che il dipendente che segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro. Gli Enti sono tenuti ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione **la tutela del dipendente** che

effettua segnalazioni di illecito.

L'istituto non deve essere utilizzato per finalità individuali, né per segnalare mere illegittimità degli atti amministrativi che non comportino illecito penale o erariale in quanto finalizzato a promuovere l'etica e l'integrità della P.A.

È stato predisposto il “*Modello di segnalazione di condotte illecite*” allegato sub. “F” che viene inserito sul sito internet. Se la segnalazione riguarda condotte del RPCT, questa deve essere inoltrata direttamente all'ANAC utilizzando il Modulo presente sul sito ANAC.

b. Programmazione delle misure

La seconda fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di programmare le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

Dopo aver individuato misure generali e misure specifiche (elencate e descritte nelle schede allegate denominate “**Individuazione e programmazione delle misure**” - Allegato C), si è provveduto alla programmazione temporale delle medesime, fissando le modalità di attuazione.

Il tutto è descritto per ciascun oggetto di analisi nella **colonna F** (“Programmazione delle misure”) delle suddette schede alle quali si rinvia.

4 Piano per la Trasparenza

Il Piano per la Trasparenza di GeSTe s.r.l., ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, dà attuazione al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività istituzionali delegate alla Società dalla pubblica amministrazione.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, assicura la conoscenza da parte degli interlocutori, dei servizi resi da Geste, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione e rappresenta un valido strumento di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi.

Al fine di dare attuazione al disposto del D.lgs. 33/2013, nel sito web istituzionale della Società è stata inserita la sezione “**Amministrazione Trasparente**”. La stessa potrà essere denominata anche “Società trasparente”, con formula maggiormente connotante l'ambito di riferimento. Al suo interno sono state create sotto sezioni che contengono dati, documenti, informazioni la cui pubblicazione è prevista dalla normativa di riferimento.

Il Piano definisce le modalità, i tempi di attuazione e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa

Il Piano della Trasparenza ed Integrità è parte integrante del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, essendone diventato un'apposita sezione, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 97/2016.

Il presente Piano tiene conto anche della determinazione n. 1134 del 8.11.2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

La pubblicazione di dati, informazioni e documenti nella sezione avviene nel rispetto dei criteri generali di:

- a) Completezza: la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutte le unità organizzative.
- b) Aggiornamento e archiviazione: pagine e contenuti della sezione “Società Trasparente” sono tenuti costantemente aggiornati, nel rispetto delle norme di riferimento. La decorrenza, la durata delle pubblicazioni e la cadenza temporale degli aggiornamenti sono definite in conformità a quanto espressamente stabilito da specifiche norme di legge. L'archiviazione delle informazioni e dei dati o la loro eliminazione avviene secondo quanto stabilito, caso per caso, dal D.Lgs. 33/2013 o da altre forme normative.

c) Dati aperti e riutilizzo: documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono resi disponibili in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili secondo quanto prescritto all'art. 7 del D.Lgs. n. 33/2013 e dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, fatti salvi i casi in cui l'utilizzo del formato di tipo aperto e il riutilizzo dei dati siano stati espressamente esclusi dal legislatore.

d) Trasparenza e *privacy*: è garantito il rispetto delle disposizioni recate dal GDPR e dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 4, comma 4, D.Lgs. 33/2013, tenuto conto delle linee guida per il trattamento dei dati personali (Trasparenza sui siti web della PA).

Gli obblighi e gli adempimenti cui la Società è tenuta ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 33/2013 sono contenuti e riportati nella tabella di cui all'Allegato "G" al presente Programma che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

La tabella indica in maniera schematica l'obbligo di pubblicazione, il riferimento normativo, la sottosezione della sezione Amministrazione trasparente in cui deve essere inserito, il soggetto responsabile e la tempistica di pubblicazione e aggiornamento del dato.

Il Responsabile della Trasparenza pone in essere misure di controllo e di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi previsti in tema di trasparenza almeno su base annuale.